

Avv. Gianfranco Todaro
Avv. Giovanni Spinelli

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA –

Ricorso

Per la **Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli società cooperativa a r.l.** (C.F. 01025240720), con sede in Bari alla Via Bengasi, n. 29, in persona del legale rappresentante *p.t.*, prof. Teodoro Signorile (C.F. SGNTDR56R27A662X), nato a Bari il 27.10.1956, rappresentata e difesa – giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto e anche disgiuntamente – dagli avv.ti Gianfranco Todaro (C.F. TDRGFR71R28A662E) e Giovanni Spinelli (C.F. SPNGNN76C19A662G), del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei predetti difensori, di seguito indicato:
todaro.gianfranco@avvocatibari.legalmail.it –
spinelli.giovanni@avvocatibari.legalmail.it – Fax 0805216935

- ricorrente -

contro

il Ministero della Cultura (C.F. 97904380587), in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

- resistente -

e nei confronti di

- Stefano Francioni Produzioni srls (C.F. 02166240685), con domicilio digitale: *stefanofrancioniproduzioni@pec.it* (censito su INI-PEC);
- Nuova Artisti Riuniti s.r.l. (C.F. 03941530788), con domicilio digitale: *nuovaartistiriunitisrl@legalmail.it* (censito su INI-PEC);
- Centro Teatrale Meridionale Soc. Coop. (C.F. 00887340800), con domicilio digitale: *centroteatralemeridionale@sicurezzapostale.it* (censito su INI-PEC).

- controinteressati -

per l’annullamento previa concessione di idonea misura cautelare

- a. **D.D.G. del 30.6.2025, Rep. n. 749** denominato “**DG-S|30/06/2025|DECRETO 749**” (*doc. 1*) adottato dal Direttore Generale del “*Dipartimento per le Attività*

Culturali Direzione Generale Spettacolo" presso il Ministero della Cultura, con cui è stata respinta la domanda di ammissione al contributo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027, presentata dal ricorrente per il settore di cui all'art. 13, comma 1, (Imprese di produzione teatrale);

b. dell'afferente **Verbale n. 6/2025 del 4 e 5 giugno 2025** denominato "**DG-S|30/06/2025|VERBALE 37**" (*doc. 2*) e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione Consultiva per il Teatro, così come riportate, nonché dei punteggi riportati nella scheda denominata "**DG-S|30/06/2025|VERBALE 37 - Allegato Utente 1 (A01)**" (*doc. 3*), allegata al predetto verbale n. 6/2025 del 4 e 5 giugno 2025 (a pag. 20 è presente la scheda del ricorrente);

c. D.D.G. del 30.7.2025, Rep. n. 1200 denominato "**DG-S|30/07/2025|DECRETO 1200**" (*doc. 4*) adottato dal Direttore Generale del "*Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo*" presso il Ministero della Cultura, con cui è stata decretata la definitiva non ammissione dell'organismo ricorrente in relazione all'istanza di riesame dallo stesso ritualmente presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell'art. 5 del decreto direttoriale 30 giugno 2025, rep. n. 749;

d. dell'afferente **Verbale n. 8/2025 del 29.7.2025,** denominato "**DG-S|30/07/2025|VERBALE 48**" (*doc. 5*) e di tutte le determinazioni, ivi contenute, comprese le valutazioni tecniche dei progetti multidisciplinari operate dalla Commissione consultiva per il teatro; nonché i punteggi riportati nella scheda denominata "**DG-S|30/07/2025|VERBALE 48 - Allegato Utente 1 (A01)**" (*doc. 6*) allegata al verbale n. **8/2025** citato.

c. del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 (doc. 7) recante "*Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo*" e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti (*infra* meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura,

regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2025 – 2027, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente.

- d. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto al ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione del ricorrente al contributo per il triennio 2025-2027;
- e. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente.

e per la condanna

dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Fatto

Una puntuale ricostruzione dell'intera vicenda si mostra necessaria al fine di dimostrare la radicale illegittimità dei provvedimenti impugnati e, correlativamente, la fondatezza del presente ricorso.

1. la Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli società cooperativa a r.l. è stata costituita nel 1978. Vanta collaborazioni con il teatro Argentina di Roma e con Italo Calvino, con il quale il prof. Signorile, presidente e fondatore della Compagnia, ha scritto a quattro mani "Ecce Favola", tuttora considerato un classico della letteratura per ragazzi, tradotto e rappresentato in tutto il mondo.
2. Il riconoscimento di "impresa stabile di prosa" arriva dopo qualche anno da parte dell'allora Ministero dello Spettacolo, *imprimatur* ancora oggi concesso esclusivamente alle compagnie professionali.
3. La compagnia vanta oltre cento produzioni nelle numerose tournée all'estero in collaborazione con l'E.T.I. in Francia, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Belgio e le lunghe tournée in vari paesi degli Stati Uniti in prestigiosi teatri annessi a varie università americane, fra cui la New York University al Lincoln Center nonché le

recenti tournée in Romania, Moldavia e nel 2024 in Gran Bretagna nella prestigiosa University of Cambridge.

4. In Italia produce diversi spettacoli tra i quali si cita: “*Non si sa come di Pirandello*” con Nando Gazzolo, “*Il giuoco delle parti*” sempre di Pirandello e ancora con Gazzolo, entrambi con la regia di Walter Manfrè. Inoltre, la Tiberio Fiorilli produce “*Le Furberie di Scapino*” e il “*Miles Gloriosus*” con Carlo Croccolo, “*Cyrano di Bergerac*” nel bellissimo adattamento in rima di Roberto Lerici con Antonio Salines ed infine la celeberrima “*Lulù*” interpretata da una esordiente Debora Caprioglio per la regia di Tinto Brass.

5. Ha ottenuto i diritti teatrali e di immagine de “*La Gabbianella e il Gatto*” e di “*Shrek*” (entrambi tratti dagli omonimi film) e a trasformarli in spettacoli di grande successo specie per il pubblico più giovane.

6. Una menzione speciale meritano le operazioni più sperimentali come “*Porta Chiusa*” di J.P. Sartre per la regia di Roberto Negri, fra l’altro in cartellone per un mese a Roma e “*La Memoria e l’Oblio*”, novità italiana sulla Shoah scritta e diretta da Augusto Zucchi in coproduzione con il Teatro Stabile di Roma, con debutto al teatro Argentina.

7. Il connubio con Michele Mirabella produce numerosi spettacoli, da “*Chez Feydeau*” del 1983 a “*Blu cielo con luna*” del 1999, questi ultimi con Mirabella attore protagonista degli spettacoli da lui firmati come regista.

8. Il curriculum della compagnia ricorrente è molto vasto e ricco di collaborazioni e produzioni di altissimo profilo. Preme solo ricordare che negli anni, tra il 2022 e il 2024, la compagnia ha prodotto spettacoli quali “*L’Avaro di Molière*” con protagonista Eva Robin’s per la regia di Andrea Buscemi, la novità italiana “*L’ora della Mosca*” scritto, diretto e interpretato da Augusto Zucchi, “*Uno Nessuno Centomila*” di Pirandello.

9. Deve rilevarsi che l’odierna ricorrente, in data 28.1.2022 presentava la domanda di ammissione al contributo per il triennio 2022-2024 nel settore *ex art. 13, comma I, “Imprese di produzione teatrale - prime istanze triennali”* ai sensi del D.M. 27.7.2017

n. 332, così come modificato dal D.M. 31.12.2020 e dal D.M. 25.10.2021 (**doc. 8**).

10. Con il D.D.G. 10.6.2022, rep. n. 236 (**doc. 9**), veniva decretata l'ammissione al contributo grazie al punteggio ottenuto nella qualità artistica di 12,00 punti (*cfr.* scheda qualità allegata **doc. 10**). Contributo che, oltre a garantire la **sostenibilità economica**, ha permesso, all'organismo ricorrente, di poter ulteriormente **sostenere e promuovere le proprie attività artistiche e progettuali**. È appena il caso di rilevare che la compagnia Tiberio Fiorilli ha già debuttato con la nuova rilevantissima produzione: “*Il Mercante di Venezia*” in una versione rivisitata con videoproiezioni, musica dal vivo e danze, per la regia di Andrea Buscemi e con un cast tutto pugliese.

11. Il Ministero della Cultura, con il D.M. 23.12.2024, n. 463, ha stabilito, per il triennio 2025-2027, i criteri e le modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo a valere sul *Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo*.

12. L'organismo ricorrente presentava la domanda di ammissione al contributo, per il triennio 2025-2027 e l'annualità 2025, sempre per il medesimo settore “Imprese di Produzione Teatrale”, disciplinato dall'art. 13, comma 1 del citato D.M. 463/2024, utilizzando i modelli predisposti e resi disponibili on-line dall'Amministrazione (**doc. 11**).

13. L'art. 13 del citato D.M., rubricato “Imprese di Produzione teatrale”, dispone, per quanto qui di interesse:

- comma 1: “*1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è concesso un contributo alle Imprese di Produzione teatrale, di commedia musicale ed operetta, che svolgano complessivamente nell'anno: a) un minimo di millecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D; b) un minimo di centodieci giornate recitative.*”.

14. L'art. 5 del D.M. 463/2024, disciplina il sistema di valutazione della domanda nonchè la modalità con cui viene determinato e assegnato il contributo.

Il comma 1 dispone: “*Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente*

decreto da parte dell'Amministrazione, le domande ammissibili sono suddivise, secondo un criterio di omogeneità dimensionale, per tutta la durata del triennio, in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri, le modalità e la formula matematica di cui all'Allegato A”.

Comma 2: “*A seguito dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione, intervengono le Commissioni consultive competenti per materia che valutano la qualità artistica dei progetti ammissibili. La valutazione della Commissione viene espressa attraverso un punteggio numerico, sulla base dei fenomeni di cui all’Allegato B, e dei relativi punteggi massimi, stabiliti con Decreto del Direttore Generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e allo scadere di ogni triennio. La valutazione sulla qualità artistica si intende superata con un punteggio uguale o superiore a dieci punti su trentacinque ed è respinta con un punteggio inferiore a dieci punti.”*

In buona sostanza, per essere ammissibile al finanziamento, un progetto deve ottenere un punteggio minimo di 10 punti su 35 nella “Qualità Artistica”.

15. Il 30.6.2025 veniva pubblicato, sul sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati, il decreto del 30.6.2025, Rep. n. 749, denominato “DG-S|30/06/2025|DECRETO 749” (*cfr. doc. 01*), adottato dal Direttore Generale del “*Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo*” presso il Ministero della Cultura, relativo all’ammissione al triennio 2025-2027 e all’annualità 2025 degli Organismi dell’ambito Teatro.

16. In tale Decreto all’art. 3 venivano indicate le istanze non ammesse al contributo, fra le quali figura quella dell’organismo ricorrente, presentata, come già detto, per il settore *ex art. 13 comma 1*.

17. Deve rilevarsi che l’esame e la valutazione della qualità artistica dei progetti triennali 2025-2027 e dei relativi programmi annuali 2025, presentati ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.M. (tra cui vi era quella presentata dall’organismo ricorrente) è

avvenuta, da parte della Commissione Consultiva per il Teatro, nei giorni 4-5 giugno 2025 (*cfr.* verbale n. 6/2025 e relativo allegato – *cfr.* docc. 2 e 3). In tale verbale (pag. 5), per quanto qui rileva, si dava atto che l’istanza dell’organismo ricorrente, non avendo raggiunto “*la soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a 10 punti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo D.M.*”, veniva respinta per carenza di qualità artistica, avendo conseguito il punteggio di 8,9.

18. Nella scheda allegata al verbale n. 6/2025, denominata “*DGS|30/06/2025|VERBALE 37 - Allegato Utente 1 (A01)*” (*cfr.* doc. 3), è possibile visionare i punteggi che la Commissione consultiva ha attribuito ai “fenomeni”, ossia agli indicatori specifici della qualità artistica (di seguito si riporta la tabella relativa alla Compagnia teatrale Tiberio Fiorilli (presente a pag. 20 del ridetto doc. 3).

Fenomeno	Punteggio Massimo	Nuovo punteggio
Qualità della direzione artistica	9.00	2.50
Qualità professionale del personale artistico impiegato, anche con riferimento a figure autoriali con un’età inferiore a 40 anni e giovani artisti con un’età inferiore a 35 anni.	11.00	2.00
Qualità artistica del progetto	11.00	2.40
Azioni di ricerca, educazione, fidelizzazione e sviluppo dei pubblici esistenti e potenziali, mediante progetti specifici sul territorio nazionale, anche di accessibilità. Azioni e strategie di comunicazione dinamiche anche tramite i siti istituzionali, i social media e le nuove tecnologie digitali.	1.00	0.50
Continuità e affidabilità gestionale.	2.00	1.00

Sviluppo di azioni con soggetti del sistema culturale nazionale e /o partecipazione a progetti europei e/o internazionali nonché a reti aperte ufficialmente riconosciute dalle istituzioni competenti per valorizzare, promuovere e diffondere l'identità e la pluralità culturale nazionale.	1.00	0.50
Totale	35.00	8.90

19. L’art. 5 del ridetto DDG del 30.6.2025, n. 749, rubricato “*Istanze di riesame*”, dispone:” *Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l’organismo che non è stato ammesso al triennio per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, può presentare istanza motivata di riesame, da trasmettere all’indirizzo pec dg-s.servizio1@pec.cultura.gov.it, che verrà valutata dalla Commissione consultiva competente per materia.*”.

20. L’organismo odierno ricorrente, nel termine prescritto, presentava istanza di riesame (**doc. 12**).

21. In data 29.7.2025 (cfr. verbale n. 8/2025 – cfr. doc. 5), si riuniva la Commissione Consultiva per il Teatro per procedere, tra le altre cose, alla “*valutazione delle istanze di riesame presentate ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 23/12/2024 n. 463 dagli organismi non ammessi al FNSV per il triennio 2025-2027 e per l’anno 2025*”.

22. In tale verbale si legge: “*Il Presidente avvia l’esame collegiale e la valutazione in merito alle istanze di riesame dei progetti triennali 2025/2027 e dei programmi annuali 2025 presentate, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. n. 463/2024 e dell’art. 5 del decreto direttoriale 30 giugno 2025, n. 749, dagli organismi che non sono stati ammessi al triennio 2025-2027 in relazione all’art. 9 comma 1 del citato D.M. n. 463/2024 o per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica per l’anno 2025 e, in particolare, dagli organismi di cui alla tabella seguente che è suddivisa per settore di competenza. I Commissari dichiarano di aver preso visione delle predette istanze di riesame sia dagli elenchi trasmessi*

dall'Amministrazione sia mediante accesso alla piattaforma Fusonline, e di averle, in via preliminare, individualmente esaminate e valutate.”.

23. Dopo l’elenco degli organismi che avevano presentato l’istanza di riesame (suddivisi in base ai settori di partecipazione), viene verbalizzato quanto segue: *“Relativamente a tali istanze di riesame, l’Amministrazione invita i Commissari a formulare una valutazione espressa circa le motivazioni relative all’ammissione o all’esclusione dei rispettivi organismi, esaminati singolarmente da remoto, ed ora valutati collegialmente nel corso della riunione, tenuto conto dei punteggi di qualità artistica di cui all’Allegato B al D.M. n. 463/2024. La Commissione, valutate singolarmente le predette istanze di riesame presentate, ritiene, all’unanimità dei presenti, che non siano emersi contenuti utili e sufficienti tali da modificare punteggi o valutazioni che la commissione aveva dato nelle precedenti riunioni. Pertanto, la Commissione decide di confermare tutti i punteggi complessivi e le valutazioni pregresse attribuiti ai progetti artistici triennali 2025/2027 con i programmi annuali 2025 presentati ai sensi del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463, così come riportato nei precedenti verbali del 7-8 maggio 2025, 22-23 maggio 2025, 4-5 giugno 2025 e 18-19 giugno 2025, come risultanti dalle schede di qualità artistica indicate nei citati verbali e, dunque, la Commissione ritiene di non accogliere le su indicate istanze di riesame (Allegato 1).”*

24. Il 30.7.2025 sul sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo veniva pubblicato, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati, il D.D.G. 30.7.2025 rep. n. 1200 denominato “DG-S|30/07/2025|DECRETO 1200” (cfr. doc. 4), adottato dal Direttore Generale del “Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo” presso il Ministero della Cultura. All’art. 1, rubricato “Istanze di riesame” è riportato quanto segue: *“Alla luce di quanto esposto in premessa, in relazione alle istanze di riesame presentate ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell’art. 5 del decreto direttoriale 30 giugno 2025, rep. n. 749, acquisite le valutazioni tecniche della Commissione consultiva per il Teatro, così come riportate nel verbale n. 8 del 29 luglio 2025, cui si rinvia per relationem, si conferma la non*

ammissione dei seguenti organismi”, tra i quali figura l’organismo odierno ricorrente. Gli atti adottati e le presupposte valutazioni delle commissioni sono illegittimi per i seguenti motivi.

Diritto

I. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della L. 241/90). Difetto assoluto di motivazione.

Violazione e falsa applicazione di legge (art. 12 della L. 241/90, principi in materia di predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici nonché di espressione delle relative valutazioni).

Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 24 e 97 Cost., principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione).

Eccesso di potere per errata valutazione e difetto dei presupposti.

Illogicità manifesta.

Il Decreto Ministeriale del 23.12.2024, n. 463 stabilisce i **criteri e le modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi statali per lo spettacolo dal vivo**, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV).

La *ratio* è quella di ridefinire il sistema di finanziamento per il triennio 2025-2027 e per l’annualità 2025, con l’obiettivo di sostenere il settore artistico e culturale in Italia. I criteri per l’assegnazione del punteggio sono disciplinati dall’art. 5 del citato D.M. e si fondano su tre principali parametri:

1. **Qualità artistica:** valutata dalle Commissioni consultive competenti per materia, con un punteggio massimo di 35 punti. La valutazione si basa su indicatori riportati nell’Allegato B e relativi punteggi massimi stabiliti con decreto del Direttore Generale. La soglia minima per superare la valutazione è di 10 punti su 35.
2. **Qualità indicizzata:** attribuita automaticamente dall’Amministrazione, con un punteggio massimo di 30 punti. I parametri e la formula di calcolo sono definiti nell’Allegato C.
3. **Dimensione delle attività:** Attribuita automaticamente dall’Amministrazione,

con un punteggio massimo di 35 punti. I parametri e la formula di calcolo sono definiti nell'Allegato D.

Il punteggio totale massimo ottenibile è, quindi, di 100 punti.

Dopo una verifica amministrativa iniziale da parte del Ministero, in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal citato decreto, le domande ammissibili sono suddivise, secondo un criterio di omogeneità dimensionale, per tutta la durata del triennio, in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri, le modalità e la formula matematica di cui all'Allegato A.

A seguito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione, intervengono le Commissioni consultive competenti per materia che valutano la qualità artistica dei progetti ammissibili.

Le Commissioni specializzate per ambito artistico (teatro, musica, danza, circo, multidisciplinare), assumono un ruolo centrale nella valutazione dei progetti ammissibili.

Le stesse esprimono la loro valutazione attraverso un punteggio numerico, basato su una serie di “fenomeni” dettagliati nell'Allegato B. I punteggi massimi attribuibili a questi fenomeni artistici sono stabiliti tramite un decreto triennale del Direttore Generale, emesso in consultazione con le Commissioni pertinenti.

L'Allegato B fornisce un quadro per la valutazione della “qualità artistica”, organizzando i criteri per “Asse”, “Obiettivo Strategico”, “Obiettivo Operativo” e “Fenomeno”.

La valutazione della “Qualità Artistica” è un elemento fondamentale del sistema di attribuzione dei punteggi e viene condotta dalle citate Commissioni consultive competenti per materia.

Per essere **ammissibile al finanziamento**, un progetto deve **ottenere un punteggio minimo di 10 punti su 35** nella “Qualità Artistica”.

Nella fattispecie in esame, come già detto nella narrativa in fatto, l'organismo ricorrente presentava domanda per il settore di cui all'art. 13, comma 1, (**Imprese di Produzione teatrale**).

La “qualità artistica” del progetto, dallo stesso presentato, è stata valutata, dalla Commissione Consultiva per il teatro, utilizzando gli indicatori di cui alla tabella, di seguito riportata, presente a pag. 4 dell’Allegato B.

Tabella 4. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica. Qualità professionale del personale artistico impiegato, anche con riferimento a figure autoriali con un’età inferiore a 40 anni e giovani artisti con un’età inferiore a 35 anni.
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto.
	Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Qualificare le strategie di comunicazione, marketing e innovazione	Azioni di ricerca, educazione, fidelizzazione e sviluppo dei pubblici esistenti e potenziali, mediante progetti specifici sul territorio nazionale, anche di accessibilità. Azioni e strategie di comunicazione dinamiche anche tramite i siti istituzionali, i social media e le nuove tecnologie digitali.
SOGGETTO	Valorizzare la capacità gestionale dei soggetti	Valorizzare la capacità gestionale	Continuità e affidabilità gestionale.
	Sostenere la capacità di operare, anche tramite reti aperte, a sostegno della cultura italiana anche all'estero	Progetti nazionali, europei ed internazionali	Sviluppo di azioni con soggetti del sistema culturale nazionale e/o partecipazione a progetti europei e/o internazionali nonché a reti aperte ufficialmente riconosciute dalle istituzioni competenti per valorizzare, promuovere e diffondere l’identità e la pluralità culturale nazionale.

La domanda presentata dalla “Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli”, tuttavia, non è stata ammessa poiché la Commissione consultiva competente ha valutato la “qualità artistica” attribuendo il punteggio di 8,9 su 35 (cfr. art. 3 del DDG n. 749/2025 - doc. 1).

L’art. 3 citato dispone: *“all’esito dell’espletata istruttoria e, in conformità con le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione consultiva per il Teatro così come riportate nei verbali n. 3 del 9 e 10 aprile 2025, n. 4 del 7 e 8 maggio 2025, n. 5 del 22 e 23 maggio 2025, n. 6 del 4 e 5 giugno 2025 (cfr. doc. 2) e n. 7 del 18 e 19 giugno 2025, cui si rinvia per relationem insieme ai punteggi riportati nelle relative schede allegate (cfr. doc. 3), non sono ammessi al contributo (omissis)”*.

In ragione della non ammissione, l’Organismo ricorrente presentava istanza di riesame ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell’art. 5 del decreto direttoriale 30 giugno 2025, rep. n. 749 (cfr. doc. 12).

In data 29.7.2025, si riuniva la Commissione consultiva per il Teatro per procedere all’esame, tra le altre cose, delle istanze di riesame presentati dagli organismi non ammessi al contributo per il triennio 2025-2027 e per l’anno 2025.

Le operazioni di detta riunione confluivano nel verbale n. 8/2025 (cfr. doc. 5) ove si legge: *“La Commissione, valutate singolarmente le predette istanze di riesame*

presentate, ritiene, all'unanimità dei presenti, che non siano emersi contenuti utili e sufficienti tali da modificare punteggi o valutazioni che la commissione aveva dato nelle precedenti riunioni. Pertanto, la Commissione decide di confermare tutti i punteggi complessivi e le valutazioni pregresse attribuiti ai progetti artistici triennali 2025/2027 con i programmi annuali 2025 presentati ai sensi del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463, così come riportato nei precedenti verbali del 7-8 maggio 2025, 22-23 maggio 2025, 4-5 giugno 2025 e 18-19 giugno 2025, come risultanti dalle schede di qualità artistica indicate ai citati verbale e, dunque, la Commissione ritiene di non accogliere le su indicate istanze di riesame (Allegato 1)”.

La domanda di ammissione al contributo per il triennio 2025-2027 veniva, pertanto, definitivamente respinta.

Orbene, in entrambi i casi (valutazione della domanda originaria e valutazione dell'istanza di riesame) non è dato comprendere il percorso logico che ha condotto la Commissione a una valutazione “insufficiente” del requisito della qualità artistica.

Con il presente motivo si censura la totale assenza di motivazione nella valutazione espressa in forma numerica dalla Commissione consultiva per il criterio relativo alla qualità artistica.

La *lex specialis* difetta, inoltre, di specifici criteri motivazionali e di un obbligo di verbalizzazione dei punteggi (sul quale *infra* si dirà), che consenta la verifica della ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi.

L'art. 5 del D.M. 463/2024 dispone: “*A seguito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione, intervengono le Commissioni consultive competenti per materia che valutano la qualità artistica dei progetti ammissibili. La valutazione della Commissione viene espressa attraverso un punteggio numerico, sulla base dei fenomeni di cui all'Allegato B ... ”.*

Il meccanismo di valutazione per l'attribuzione del punteggio relativo alla qualità artistica è, tuttavia, carente poichè la *lex specialis* nel predisporre la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio ha completamente omesso di indicare specifici criteri motivazionali. In

altre parole, la griglia di valutazione è **priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali senza alcuna specificazione del range tra voto minimo e voto massimo.**

La valutazione dei c.d. “fenomeni” espressa attraverso un punteggio numerico e in assenza di sub-criteri dettagliati, **doveva necessariamente essere integrata da una idonea motivazione così da rendere intelligibile il percorso valutativo adottato, senza che questo sfociasse in una valutazione apodittica ed arbitraria.**

Ciò, nel caso di specie, non è affatto avvenuto.

Non è dato comprendere come siano state operate le valutazioni: dall'esame dei verbali della commissione, infatti, si evincono solo i punteggi attribuiti nelle schede allegate ai verbali (*cfr.* docc. n. 2, 3, 5 e 6).

Sarebbe risultata necessaria una pur minima motivazione sulle preferenze accordate che, invece, è stata completamente pretermessa.

La Commissione avrebbe dovuto (in ogni caso) esplicitare, anche con una idonea verbalizzazione, le ragioni delle preferenze accordate.

La verbalizzazione ha lo scopo, tra l'altro, di consentire il controllo sul corretto svolgimento del procedimento collegiale e sulle determinazioni adottate.

Il provvedimento adottato dalla Commissione ha natura discrezionale e la mancata verbalizzazione non consente di valutare la procedura seguita dalla Commissione stessa; non vi è, infatti, la descrizione dello svolgimento del procedimento collegiale nei suoi punti essenziali e ciò non consente di percepire l'iter logico seguito dalla commissione nel valutare le istanze, non risultando motivati i punteggi assegnati (**T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, Sent., 10.8.2020, n. 9125**).

Al contrario, la mera lettura dei verbali impugnati dimostra che la Commissione si è limitata a redigere delle schede di valutazione della “qualità artistica” con l'indicazione di un voto numerico per ciascun “fenomeno”, senza che fosse indicata da alcuna parte la preferenza di ciascun commissario e senza che fosse specificato il percorso logico-discrezionale seguito nell'attribuzione del punteggio stesso.

Ne deriva che i verbali (e le relative schede di valutazione) **non sono affatto intelligibili e, in quanto tali, impediscono di comprendere l'iter logico giuridico**

seguito dalla Commissione medesima.

L'indicazione del solo voto numerico in assenza di alcun riferimento a criteri regolatori e senza nemmeno riportare un cenno di motivazione non consente di comprendere sotto quale profilo ed in che misura i progetti in concorso siano stati ritenuti più o meno meritevoli di sostegno finanziario.

Nessun cenno all'eventuale confronto o dibattito in merito al valore di ciascun progetto sottoposto all'esame.

Si fa rilevare che nel verbale n. 6 del 4-5 giugno 2025 (*cfr.* doc. n. 2) viene laconicamente dichiarato: *“Il punteggio conseguito dalle istanze, presentate ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.M. - Imprese di produzione teatrale - dagli organismi di seguito elencati, non raggiunge la soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a 10 punti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo D.M.. Le istanze seguenti sono, pertanto, respinte per carenza di qualità artistica”*.

A ciò, segue l'elenco degli organismi non ammessi, con la sola indicazione del punteggio conseguito.

Da tale verbale non è possibile evincere *“come e perché”* tali punteggi siano stati attribuiti con riferimento agli specifici criteri e parametri di valutazione prescritti dal bando.

Il meccanismo di valutazione utilizzato dalle Commissioni risulta carente.

L'operato delle commissioni si mostra in tutta la sua illogicità ove si consideri che sullo stesso non è neppure possibile dispiegare compiutamente delle difese dal momento che non è presente alcuna motivazione che illustri le ragioni delle scelte operate.

Ciò che si contesta in questa sede è il metodo, la illogicità e la palese incongruenza di tali scelte (*recte*, valutazioni).

Nel caso di specie è stata utilizzata la tecnica della c.d. “griglia di valutazione” in cui, com'è noto, viene attribuito un punteggio per ciascuno degli elementi oggetto di esame.

Il voto numerico, in questi casi, costituisce una modalità di espressione dei giudizi

valutativi corretta e idonea a soddisfare l'onere motivazionale posto a capo dell'organo giudicante, **solo ove siano rispettate precise condizioni necessarie ad assicurare l'attendibilità e la validità della motivazione.**

Deve essere garantita, infatti, una sufficiente pre-determinazione dei criteri di valutazione e dei relativi “pesi”, specificazione di eventuali sotto-criteri e sotto-pesi, individuazione degli indicatori, precisazione delle scale o intervalli di valutazione, delle modalità di espressione dei giudizi.

La Giurisprudenza amministrativa formatasi sullo specifico punto, ha da tempo chiarito la necessità di predeterminare pesi e scale di valutazione per il funzionamento del sistema di attribuzione dei punteggi mediante “griglie di valutazione”, sia sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere di motivazione dei giudizi espressi dalle commissioni valutatrici, sia, più in generale, come garanzia sostanziale dell’imparzialità e buon andamento dell’attività valutativa espletata (tra le tante, **TAR Lazio, II quater n. 5334/2019 e n. 5341/2019**).

La predeterminazione dei criteri di valutazione è regola generale che mira a garantire l’effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva e rappresenta una condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (tra le tante, **Cons. Stato, n. 7115/2018**).

Siffatte carenze viziano in modo irrimediabile la valutazione della commissione e rendono, di conseguenza, illegittimo il decreto n. 749 del 30.6.2025, qui impugnato (*cfr. doc. 1*).

I giudizi valutativi che qui si contestano risultano affetti da “*carenza di motivazione*” dato che, per costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, *il punteggio numerico soddisfa l'onere motivazionale incombente sulla Commissione di valutazione solo nel caso in cui siano già stati adeguatamente predefiniti criteri e parametri di valutazione, indicatori, pesi e scale, secondo il metodo della cd. “griglia di valutazione” ed i punteggi espressi siano riconducibili a ciascuno degli “aspetti rilevanti” ai fini dell'espressione del giudizio già così analiticamente “predeterminati”* (*cfr. TAR Lazio, II quater, n. 9125/2020* e giurisprudenza

richiamata: TAR Lazio, II *quater* n. 5334/2019 e n. 5341/2019, nonché, con specifico riferimento al sostegno alle attività di spettacolo, TAR Lazio, II *quater*, n. 8854/2011, n. 5331/2019).

In altri termini, il mero punteggio numerico è ammissibile solamente in presenza di criteri e parametri di valutazione predefiniti adeguatamente, con elementi utili che enucleano la “griglia di valutazione” adottata. Diversamente, la stessa risulterà incompleta e non permetterà di ripercorrere l’*iter* valutativo delle Commissioni (*cfr.* **Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 25.3.2022, n. 2180**).

Nel caso di specie, inoltre, il punteggio è stato attribuito sulla base di **criteri qualitativi assai generici**, ragione per cui “*le condizioni necessarie affinché il punteggio numerico integri una sufficiente motivazione della valutazione delle offerte non possono ritenersi sussistenti*” (*cfr.* sullo specifico punto, **TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 maggio 2022, n. 1113**).

Si vuole, inoltre, evidenziare un aspetto della vicenda che mostra la totale assenza di logicità nella valutazione operata dalle commissioni consultive.

Come già detto, la “Qualità artistica”, rappresenta un elemento fondamentale del sistema di attribuzione dei punteggi soprattutto ove si consideri che condizione indispensabile per l’accesso al contributo è proprio il superamento della “soglia di sbarramento” di 10 punti nella Qualità artistica.

La valutazione della “Qualità Artistica”, lo si rimarca, è guidata da criteri (i c.d. fenomeni, di cui alla tabella innanzi riportata), che includono, in estrema sintesi: la qualità della direzione artistica, l’impiego di giovani talenti, la continuità e affidabilità gestionale e la capacità di coinvolgimento del pubblico, le azioni e strategie di comunicazione dinamiche anche tramite i siti istituzionali, i social media e le nuove tecnologie digitali.

Orbene, la “qualità della direzione artistica” è un criterio pervasivo in quasi tutti i settori (teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, multidisciplinari). Detto criterio riveste un’importanza fondamentale poichè definisce la visione artistica e la leadership dell’organizzazione e ciò indipendentemente dall’ambito e/o dal settore in

esame.

L'illogicità della valutazione operata dalle Commissioni consultive, con specifico riferimento alla posizione della Compagnia Tiberio Fiorilli, è apprezzabile proprio in ordine alla valutazione espressa per la “qualità della direzione artistica”.

Come innanzi detto, la direzione artistica dell’organismo deducente è affidata a Augusto Zucchi, attore, regista, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Volto noto della scena teatrale e cinematografica italiana.

Una figura decisamente di altissimo profilo.

Sebbene la valutazione e la consequenziale attribuzione del voto numerico rientri nella discrezionalità dei componenti della Commissione, non risulta, tuttavia, possibile, comprendere il percorso logico seguito nell’attribuzione di un voto insufficiente alla “qualità della direzione artistica” dell’organismo ricorrente alla luce del curriculum e dell’esperienza nel campo del cinema, del teatro e più in generale dello spettacolo del proprio direttore artistico.

L’assenza di una sufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione e dei relativi “pesi”, l’omessa specificazione di eventuali sotto-criteri e sotto-pesi, l’omessa precisazione delle scale o degli intervalli di valutazione e delle modalità di espressione dei giudizi, rende, come di tutta evidenza, assolutamente non intelligibile il percorso valutativo adottato che, di conseguenza, sfocia in una valutazione apodittica ed arbitraria e, in quanto tale, radicalmente illegittima.

L’operato della Commissione rappresenta “*un vizio “a monte” che compromette l’attendibilità e la validità delle valutazioni e pregiudica il buon andamento e l’imparzialità dell’azione pubblica, che risulta particolarmente grave in un settore in cui l’attribuzione a privati di fondi pubblici dipende da giudizi di valore assolutamente soggettivi ed estremamente opinabili, per cui le garanzie procedurali ed organizzative costituiscono l’unico baluardo contro l’arbitrarietà delle scelte dell’Amministrazione (cfr. TAR Lazio, II quater n. 5694/2011, e, da ultimo, TAR Lazio, II quater, n. 9125/2020”* (TAR Lazio, sez. II quater, sent. 9.3.2021, n. 2852 confermata da Cons. Stato, sez. VI, n. 2180 del 25.3.2022).

I/A. Le argomentazioni svolte con il presente motivo devono ritenersi valide anche con riferimento all’istanza di riesame presentata dall’organismo ricorrente.

Orbene, in un procedimento amministrativo come quello che qui ci impegna, l’istanza di riesame è lo specifico strumento, previsto e disciplinato dalla *lex specialis*, regolante la procedura, per contestare la mancata ammissione al finanziamento.

In sostanza, consente all’organismo di chiedere alla Direzione Generale Spettacolo (e alla relativa Commissione Consultiva) di **rivedere la valutazione** della propria domanda di contributo.

L’istanza deve essere **motivata**, indicando in maniera puntuale i vizi riscontrati nella valutazione o nell’istruttoria che hanno portato all’esclusione (es. errore materiale, travisamento dei fatti, errata interpretazione della documentazione presentata, etc.).

La Compagnia Tiberio Fiorilli, con l’Istanza di riesame presentata, ha messo in evidenza gli aspetti peculiari del proprio programma. Ci si riferisce: **a)** alla qualità della direzione artistica affidata a un attore, regista, sceneggiatore e drammaturgo italiano del calibro di Augusto Zucchi; **b)** alla qualità professionale del personale artistico impiegato (con esplicito riferimento alle figure autoriali con un’età inferiore a 40 anni e ai giovani artisti con età inferiore a 35 anni); **c)** alla qualità artistica del progetto “Mare nostrum” che si distingue rispetto alla precedente proposta annuale 2024 per una serie di elementi che mirano al raggiungimento degli obiettivi strategici richiesti dalla stessa *lex specialis* (*cfr.* tabella contenente gli indicatori per la valutazione della qualità artistica).

Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, al riequilibrio territoriale, al sostegno all’occupazione giovanile e alla diffusione capillare dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale.

L’istanza di riesame poneva l’accento sulla capacità del progetto triennale di raggiungere e ampliare il pubblico, in linea con le finalità ministeriali di accessibilità culturale.

Ed invero, in estrema sintesi: **a)** erano stati preventivati nel 2025, 6.837 spettatori, con

un incremento del 10,7% rispetto ai 6.176 del 2024; **b)** le attività in progetto avrebbero toccato 33 comuni (a fronte dei 31 della proposta 2024), distribuiti su 9 regioni italiane, coprendo anche aree svantaggiate e a bassa domanda culturale (con il preciso intento di rafforzare il valore strategico dell'intervento in termini di capillarità territoriale).

Nell'istanza di riesame l'organismo deducente ha posto giustamente in risalto le innovazioni del nuovo programma triennale rispetto a quello del triennio precedente. Sta di fatto che la Commissione ha inopinatamente deciso di non accogliere l'istanza di riesame e di confermare la valutazione (insufficiente) già attribuita e di cui si dava atto nel verbale del 4-5 giugno 2025 (*cfr.* doc. 3).

Risulta assai singolare – e ciò costituisce anche un ulteriore profilo di impugnazione – che le valutazioni della commissione da un anno all'altro siano irragionevolmente e inaspettatamente variate in peggio, nonostante la compagnia teatrale abbia acquistato una superiore esperienza, capacità tecnica e migliorato ulteriormente il proprio curriculum.

Non va omesso di considerare, infatti, che la Compagnia Tiberio Fiorilli nel triennio 2022-2024 ha beneficiato del contributo per il medesimo settore “*Imprese di produzione teatrale*” (sebbene all'epoca come “*prima istanza triennale*”).

Nel triennio precedente, la Qualità Artistica del programma presentato era stata valutata con un punteggio pari a 12 punti (superiore al minimo punteggio conseguibile di 10 punti).

Nel triennio 2025-2027 qui in esame, l'organismo ricorrente, ha ottenuto un punteggio inferiore, pari a 8,9.

Non è dato comprendere come sia possibile che le valutazioni espresse in relazione alla qualità artistica abbiano subito un deterioramento da un anno all'altro.

La circostanza assume un carattere ancor più peculiare ove si consideri che il ricorrente ha:

- acquisito una maggiore esperienza nello specifico settore che ha permesso di aumentare, di conseguenza, la specializzazione tecnica;
- affinato le competenze acquisendo una maggiore capacità operativa e

- specializzazione nel settore;
- ulteriormente potenziato il proprio curriculum

In sostanza, a fronte di un evidente salto di qualità della Compagnia Tiberio Fiorilli (anche con riferimento all'entità del progetto per il triennio 2025-2027), la Commissione ha risposto con una flessione assolutamente irrazionale nel giudizio. Questo solleva seri interrogativi sulla coerenza dei criteri e sulla correttezza del processo di valutazione stesso, soprattutto ove si consideri che la “griglia di valutazione” utilizzata nel precedente triennio era pressoché sovrapponibile a quella adoperata nel caso di specie.

I/B. La illogicità delle valutazioni operate dalla Commissione consultiva per il teatro è apprezzabile anche sotto ulteriore profilo.

Nel caso di specie, tra i non ammessi al contributo per il triennio 2025-2027, per il mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, vi sono ben 84 organismi che hanno ritenuto di presentare istanza di riesame.

Ciò che sorprende è che tutte le 84 istanze sono state “respinte” con la medesima laconica motivazione.

Nelle premesse del DDG 30.7.2025, n. 1200 si legge: “... *la Commissione ha ritenuto di non accogliere le istanze di riesame presentate dagli organismi, in quanto non sono state fornite motivazioni utili e sufficienti a consentire la valutazione del riesame*”.

La decisione di non accogliere le istanze di riesame presentate appare ancor più singolare e illogica alla luce di quanto verbalizzato nel corso della riunione del 29.7.2025 (*cfr.* verbale n. 8/2025, doc. 5), convocata proprio per l'esame delle 84 istanze.

In tale verbale si legge: “*i Commissari dichiarano di aver preso visione delle predette istanze di riesame sia dagli elenchi trasmessi dall'Amministrazione sia mediante accesso alla piattaforma Fusonline, e di averle, in via preliminare, individualmente esaminate e valutate (omissis) l'Amministrazione invita i Commissari a formulare una valutazione espressa circa le motivazioni relative all'ammissione o all'esclusione dei*

rispettivi organismi, esaminati singolarmente da remoto, ed ora valutati collegialmente nel corso della riunione, tenuto conto dei punteggi di qualità artistica di cui all'Allegato B al D.M. n. 463/2024. La Commissione, valutate singolarmente le predette istanze di riesame presentate, ritiene, all'unanimità dei presenti, che non siano emersi contenuti utili e sufficienti tali da modificare punteggi o valutazioni che la commissione aveva dato nelle precedenti riunioni. Pertanto, la Commissione decide di confermare tutti i punteggi complessivi e le valutazioni pregresse attribuiti ai progetti artistici triennali 2025/2027 con i programmi annuali 2025 presentati ai sensi del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463, così come riportato nei precedenti verbali del 7-8 maggio 2025, 22-23 maggio 2025, 4-5 giugno 2025 e 18-19 giugno 2025, come risultanti dalle schede di qualità artistica indicate alle citate verbale e, dunque, la Commissione ritiene di non accogliere le su indicate istanze di riesame (Allegato 1).".

La decisione della Commissione, che si limita a una dichiarazione generica di non aver riscontrato "contenuti utili e sufficienti tali da modificare punteggi o valutazioni" per tutte le 84 istanze di riesame, solleva gravi perplessità sulla legittimità dell'operato della commissione stessa.

La valutazione della Commissione consultiva è inammissibile e illegittima sotto diversi profili:

1. In ordine all'obbligo di motivazione rafforzata:

- a) gli organi consultivi che assumono decisioni vincolanti hanno l'obbligo di motivare i propri atti. Quando si tratta di una decisione negativa su un'istanza di riesame (che implica un'attività di autotutela su provvedimenti già negativi), la motivazione deve essere rafforzata;
- b) dichiarare che nessuna delle 84 istanze ha "portato" elementi nuovi rappresenta un chiaro esempio di motivazione apparente che ricorre, com'è noto, allorché la motivazione, pur essendo materialmente esistente, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo

- sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento operato dalla Commissione;
- c) ogni istanza di riesame è un atto autonomo che presenta argomentazioni e/o documenti specifici. La Commissione avrebbe dovuto dimostrare, anche in forma sintetica ma personalizzata, di aver considerato singolarmente i motivi di dogianza e i nuovi elementi, se presenti, di ciascun organismo;
 - d) la motivazione adottata (“*non sono emersi contenuti utili e sufficienti...*”) appare come un mero rinvio implicito alle motivazioni iniziali di esclusione, senza dimostrare una **effettiva riconsiderazione** degli elementi addotti dagli organismi che avevano presentato istanza di riesame;
 - e) la giurisprudenza amministrativa richiede, in casi come quello che qui ci impegna, una **valutazione specifica** che dia conto del motivo in virtù del quale le osservazioni non abbiano modificato l'originario giudizio;
 - f) la motivazione può anche essere esplicitata in maniera succinta, a condizione che risulti idonea a disvelare l'iter logico e procedimentale intrapreso.

2. In ordine al principio di imparzialità e di buon andamento.

- a) Il principio di buon andamento impone all'amministrazione di agire in modo efficace ed efficiente. L'adozione di una motivazione standardizzata per 84 diverse istanze fa dubitare che la Commissione abbia effettivamente svolto una valutazione puntuale e seria di ogni singolo caso;
- b) la decisione unanime e totalitaria suggerisce che la Commissione non abbia esercitato pienamente il suo potere discrezionale con l'attenzione richiesta dal principio di imparzialità, dando l'impressione di una **prevalutazione** o di una chiusura pregiudiziale rispetto all'esito del riesame. Non è sufficiente dichiarare di averle valutate singolarmente; è necessario che la **motivazione** lo dimostri.

La **mancanza di una motivazione specifica**, anche se sintetica, per ciascuna delle 84 istanze di riesame, è l'elemento che rende la decisione della Commissione **viziata** sotto il profilo della **illegittimità per difetto di motivazione**.

In estrema sintesi, la Commissione **non può limitarsi** a liquidare decine di istanze con

una formula generica, ma deve fornire una pur **succinta giustificazione** per ciascuna, dimostrando che i **singoli elementi** prodotti nel riesame sono stati presi in considerazione.

I/B. Con il presente ricorso **si impugna espressamente anche il D.M. n. 463/2024**, ove lo stesso possa essere interpretato nel senso della mera sufficienza del voto numerico, in assenza di idonea predeterminazione dei criteri e sub-criteri di valutazione (mancando i quali riprende vigore l'onere di motivazione che deve accompagnare il voto numerico).

La commissione avrebbe dovuto (in ogni caso) spiegare, anche verbalizzando, le ragioni delle preferenze accordate, fermo restando che anche il D.M. qui impugnato non poteva limitarsi a prevedere una valutazione senza un obbligo motivazionale dei punteggi assegnati.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l.241/1990 - motivazione omessa/carente e insufficiente.

Inesistenza/nullità dei verbali n. 6/2025 e n. 8/2025.

Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Difetto, insufficiente e sviata istruttoria.

Sviamento di potere – illogicità

Violazione art. 97 Cost.

Manifesta irragionevolezza.

L'illegittimità degli atti impugnati può essere apprezzata anche sotto ulteriore profilo. Nel verbale n. 6 del 5/6 giugno 2025, si legge testualmente: “*La COMMISSIONE prosegue con l'esame e valutazione della qualità artistica dei progetti triennali 2025-2027 e dei relativi programmi annuali 2025 ammissibili, presentati ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.M. per il settore Centri di produzione teatrale di capienza 200 "prime istanze triennali". Dopo un approfondito confronto ed ampia disamina, la Commissione esprime all'unanimità le proprie valutazioni sulle domande presentate,*

mediante attribuzione dei punteggi al progetto artistico triennale con il programma annuale 2025 e compilazione delle schede di qualità artistica di cui al Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 27 gennaio 2025, rep. n. 19, allegate al presente verbale e di cui sono parte integrante.

Dalla lettura del predetto verbale si evince che nel corso delle sedute per l'esame delle domande presentate (tra le quali vi era quella dell'odierna ricorrente), la Commissione ha espresso le proprie valutazioni all'unanimità e “*dopo un approfondito confronto e ampia disamina*”.

Sta di fatto che di tale confronto fra i componenti della Commissione non vi è alcuna traccia.

La Commissione non solo non ha motivato l'attribuzione dei punteggi, ma nel verbale non v'è proprio traccia della seduta e delle operazioni svolte.

La mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione e delle relative sedute **costituisce – anche autonomamente – un grave vizio del procedimento.** che qui espressamente si eccepisce.

Sullo specifico punto il **Consiglio di Stato, Sez. II**, con la Sentenza n. 3544/2020, ha enucleato i seguenti principi:

- a) la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, **in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime;**
- b) il verbale può definirsi atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione;
- c) la verbalizzazione ha l'obiettivo di assicurare e dare conto della certezza.

Il verbale, in sostanza, ha la funzione di attestare il compimento dei fatti svoltisi in modo tale che sia sempre verificabile la regolarità dell'*iter* di formazione della volontà collegiale e di consentire il controllo delle attività svolte, senza che sia necessaria una indicazione minuta delle singole attività che sono state compiute e le singole opinioni

espresse.

La particolare questione è stato oggetto di un recente arresto di Codesto Ecc.mo TAR che, in ordine al valore della verbalizzazione, chiarisce: “*la carenza di verbalizzazione delle operazioni di una Commissione valutatrice costituisce un grave vizio che comporta l’inesistenza/nullità della seduta finale in cui vengono “trascritte” le scelte assunte aliunde: non si tratta di mero “formalismo”, bensì di “forme” prescritte a pena di nullità/inesistenza come “requisito essenziale” per la formazione della volontà dell’organo collegiale e della stessa esistenza dell’atto da questa adottato* (**TAR di Roma, Sez. quater, sentenza n. 9902/2020**).

La citata pronuncia precisa significativamente: “*tali principi sono stati peraltro ribaditi anche di recente con specifico riferimento ai procedimenti per l’erogazione di benefici economici (e non) a sostegno al settore cinematografico (Cons. Stato, Sez. Prima, parere n. 948 del 25/05/2020 su affare n. 614/2019 ricorso straordinario, in un caso in cui la Commissione competente a pronunciarsi sulla spettanza del contributo finanziario per progetti filmici “si è riunita più volte in assoluta autonomia per valutare le istanze” e delle relative sedute “non è stato redatto alcun verbale”;* il Supremo Consesso ha ritenuto illegittimo l’operato della PA e meritevoli di annullamento i provvedimenti impugnati ribadendo che “**Ai fini della esternazione e della produzione degli effetti, la volontà collegiale assunta con la deliberazione deve essere tradotta per iscritto. La verbalizzazione ha, tra l’altro, lo scopo di consentire il controllo sul corretto svolgimento del procedimento collegiale e sulle determinazioni amministrative adottate. Il provvedimento adottato dalla Commissione ha natura discrezionale e la mancata verbalizzazione non consente di valutare la procedura seguita dalla Commissione stessa**”; cfr., sull’informalità dell’attività nelle procedure di erogazione di contributi a sale cinematografiche in assenza di qualunque verbalizzazione, **TAR Lazio, II quater, n. 3637/2020**”).

Nel caso di specie, quindi, la mancata verbalizzazione delle operazioni svolte (che hanno condotto all’attribuzione del voto numerico), vizia irrimediabile la complessiva valutazione della Commissione e rendono consequenzialmente illegittimo il decreto

del 30.6.2025, Rep. n. 749 (denominato “DG-S|30/06/2025|DECRETO 749” – *cfr.* doc. 1).

2.1 – Le argomentazioni di cui innanzi valgono anche per la procedura di valutazione dell’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 463/2024.

Ed invero, nel verbale n. 8/2025 del 29.7.2025 (*cfr.* doc. 5), si legge: “Sta di fatto che in tale verbale si legge: *“Il Presidente avvia l’esame collegiale e la valutazione in merito alle istanze di riesame dei progetti triennali 2025/2027 e dei programmi annuali 2025 presentate, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. n. 463/2024 e dell’art. 5 del decreto direttoriale 30 giugno 2025, n. 749, dagli organismi che non sono stati ammessi al triennio 2025-2027 in relazione all’art. 9 comma 1 del citato D.M. n. 463/2024 o per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica per l’anno 2025 e, in particolare, dagli organismi di cui alla tabella seguente che è suddivisa per settore di competenza.*

I Commissari dichiarano di aver preso visione delle predette istanze di riesame sia dagli elenchi trasmessi dall’Amministrazione sia mediante accesso alla piattaforma Fusonline, e di averle, in via preliminare, individualmente esaminate e valutate.
(omissis)

Relativamente a tali istanze di riesame, l’Amministrazione invita i Commissari a formulare una valutazione espressa circa le motivazioni relative all’ammissione o all’esclusione dei rispettivi organismi, esaminati singolarmente da remoto, ed ora valutati collegialmente nel corso della riunione, tenuto conto dei punteggi di qualità artistica di cui all’Allegato B al D.M. n. 463/2024.

La Commissione, valutate singolarmente le predette istanze di riesame presentate, ritiene, all’unanimità dei presenti, che non siano emersi contenuti utili e sufficienti tali da modificare punteggi o valutazioni che la commissione aveva dato nelle precedenti riunioni. Pertanto, la Commissione decide di confermare tutti i punteggi complessivi e le valutazioni pregresse attribuiti ai progetti artistici triennali 2025/2027 con i programmi annuali 2025 presentati ai sensi del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463, così come riportato nei precedenti verbali del 7-8 maggio 2025, 22-23 maggio 2025, 4-5

giugno 2025 e 18-19 giugno 2025, come risultanti dalle schede di qualità artistica allegate ai citati verbale e, dunque, la Commissione ritiene di non accogliere le su indicate istanze di riesame (Allegato I). ”.

Orbene, anche in questo caso, l'assenza di una verbalizzazione dei citati “lavori in sede collegiale”, così come per l'esame e la valutazione compiuta singolarmente da ciascun componente della commissione, non consente affatto di verificare la regolarità dell'*iter* di formazione della volontà collegiale, precludendo, di conseguenza, il controllo delle attività svolte dalla Commissione (con lesione, altresì, anche del diritto alle tutele giurisdizionali).

Tale carenza, come di tutta evidenza, non consente di conoscere le ragioni in virtù delle quali la Commissione ha ritenuto che, all'esito dell'istanza di riesame “*non siano emersi contenuti utili e sufficienti tali da modificare punteggi o valutazioni che la commissione aveva dato nelle precedenti riunioni*”.

Ciò configura, a ben veder, il vizio denunciato con il presente motivo.

Per quanto dedotto,

si chiede

che l'Ecc.mo TAR adito, previa concessione di idonea misura cautelare, voglia accogliere il ricorso e annullare gli atti gravati, con ogni conseguente statuizione di legge, anche con riferimento alle spese e competenze di giudizio.

Istanza cautelare

I motivi dedotti evidenziano la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris*.

I provvedimenti gravati escludono l'organismo ricorrente dal contributo in questione. Il grave danno irreparabile, che si verificherebbe nelle more del giudizio, deriva, altresì, dalla lesione dei principi in tema di diritto alla concorrenza. Gli organismi che ottengono subito il vantaggio economico possono trarre profitto immediato dall'investimento, ottenendo benefici e una reputazione (*recte*, fama) che non possono, chiaramente, essere risarciti economicamente.

La Compagnia teatrale ricorrente rischia di veder vanificati gli ingenti investimenti effettuati per il triennio 2025-2027 dal momento che gran parte delle attività programmate sono già state realizzate con esborsi economici da parte della Compagnia ricorrente. A titolo esemplificativo ci si riferisce all'allestimento della nuova rilevantissima produzione: “*Il Mercante di Venezia*”.

Al contrario, l’Amministrazione resistente non subirebbe alcun pregiudizio immediato dall'accoglimento della misura cautelare richiesta.

Il vero danno per l’Amministrazione si concretizzerebbe (**solo e soltanto**) nel momento in cui le somme previste a bilancio venissero definitivamente ripartite o spese per altri scopi.

La misura cautelare è l'unica in grado di tutelare efficacemente l'interesse, fatto valere dal ricorrente, a conseguire un contributo cui ha sicuramente diritto, come si confida di aver dimostrato.

Si insiste, pertanto, per l'accoglimento della presente istanza.

La presente controversia ha valore indeterminabile. Il C.U. è dovuto nella misura ordinaria di € 650,00.

Bari, 29 ottobre 2025

Avv. Gianfranco Todaro

Avv. Giovanni Spinelli